



Ordinanza 6 maggio 1974; Giud. Grieco; Pangrazi e Silvestri c. Comitato nazionale referendum divorzio, Confederazione coltivatori diretti
Source: *Il Foro Italiano*, Vol. 97, PARTE PRIMA: GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE (1974), pp. 1805/1806-1809/1810
Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL
Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/23165543>
Accessed: 11-10-2020 16:26 UTC

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>



JSTOR

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Il Foro Italiano*

rapporto di lavoro avrebbe avuto diritto all'iscrizione nell'apposito elenco dei braccianti; la ragione sta in ciò che l'iscrizione non era rimessa alla discrezionalità dello S.c.a.u., avendo anzi questo ente obbligo di iscrivere il bracciante nell'elenco una volta accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Né tale iscrizione, che nella specie non è provata per il biennio 1967-1969, è costitutiva del diritto previdenziale perché la legge non ricollega il diritto a pensione di invalidità ordinaria al requisito della iscrizione nell'elenco dello S.c.a.u.: unica condizione per il sorgere del diritto alla pensione d'invalidità è invece costituita solo dall'effettivo esercizio di una prestazione d'opera subordinata.

È vero che l'art. 4 d.l. 9 aprile 1946 n. 212 dichiara espressamente che il diritto alla prestazione dell'assicurazione di malattia per i lavoratori agricoli sorge con l'iscrizione negli elenchi, iscrizione che ha quindi per tale assicurazione carattere costitutivo del diritto previdenziale, ma deve dirsi tuttavia che tale norma dettata nel limitato campo dell'assicurazione di malattia non può assurgere a principio di carattere generale e, quindi, essendo norma eccezionale, non può essere applicata oltre i casi in essa considerati (art. 14 disp. sulla legge in generale).

A questo punto si potrebbe obiettare che il diritto previdenziale è condizionato anche dall'effettivo accreditamento da parte dello S.c.a.u. a favore dell'attrice di 104 contributi giornalieri nel biennio 1967-1969, accreditamento che nella specie non risulta provato, e ciò in virtù dell'art. 9 r.d. 14 aprile 1939 n. 636, sostituito dall'art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218, che escludeva il principio dell'automatismo delle prestazioni nell'assicurazione di invalidità.

In contrario va però osservato che l'art. 40 legge 153/1969 ha introdotto il principio dell'automatismo delle prestazioni anche nell'assicurazione di invalidità così disponendo: «il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale; il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe».

Tale norma si applica al caso di specie anche se i contributi non accreditati si riferiscono al periodo precedente all'entrata in vigore della norma stessa e ciò perché questa norma è diretta a regolare gli effetti (non ancora esauriti) del rapporto di lavoro subordinato (prestazione previdenziale), indipendentemente dal fatto giuridico che generò tali effetti (rapporto di lavoro).

Del resto appare assurdo ritenere che il salariato agricolo, una volta che abbia provato di aver lavorato nel quinquennio antecedente la data di insorgenza della situazione di invalidità ed abbia provato così di aver diritto alla iscrizione nell'apposito elenco ed all'accREDITAMENTO dei contributi da parte dello S.c.a.u. per gli anni in cui ha lavorato nel detto quinquennio, si vedesse negato il trattamento pensionistico solo perché lo S.c.a.u. per errori o per ritardi burocratici non avesse adempiuto il suo obbligo di iscrivere nell'apposito elenco il salariato o di accreditargli i contributi; il salariato cioè perderebbe il diritto alla pensione per una colpa non sua, ma dello S.c.a.u.

Deve dirsi in sostanza che, come ha affermato la Corte costituzionale con sentenza 10 giugno 1970, n. 87 (*Foro it.*, 1970, I, 1864), «quale che sia l'espressione usata dalla legge appare certo che il diritto alle prestazioni sorge in ogni caso dalla situazione di lavoratore subordinato, mentre gli elenchi assolvono la funzione specifica di fornire la prova della sussistenza di tale diritto» in quanto «il cosiddetto automatismo dell'assicurazione è garantito anche per i lavoratori in agricoltura perché anche per costoro si prescinde dalla costituzione della posizione assicurativa e dal pagamento effettivo dei contributi dovuti dal datore di lavoro».

E la prova del rapporto di lavoro subordinato, che in base alla legislazione vigente nel 1969 doveva essere fornita onde ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione al Servizio degli uffici dei contributi unificati (S.c.a.u.) previo ricorso da esperire in sede amministrativa a pena di decadenza entro un breve termine, può, in base alla nuova legge del 1969

n. 153, essere fornita direttamente dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria al fine di accertare se lo S.c.a.u. era tenuto ad iscrivere il lavoratore nell'apposito elenco nominativo dei lavoratori agricoli, con conseguente accreditamento dei contributi.

Non si può aderire al principio contrario affermato dalla Corte di cassazione con sentenza 7 febbraio 1969, n. 412 (*Foro it.*, Rep. 1969, voce *Previdenza sociale*, n. 203, 205, 209: «l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione invalidità e vecchiaia va effettuato a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei contributi unificati in agricoltura e ove tale attestazione non sia rilasciata resta escluso il rapporto assicurativo, che costituisce il presupposto necessario per il diritto alla pensione e quindi neppure l'autorità giudiziaria può in tale ipotesi, riconoscere il diritto alla pensione») trattandosi di sentenza anteriore alla legge 1969 n. 153 che con l'art. 40 ha introdotto il principio dell'automatismo delle prestazioni anche nell'assicurazione di invalidità.

Se si dovesse ritenere che la mancata iscrizione nell'apposito elenco dei braccianti ed il conseguente mancato accreditamento dei contributi da parte dello S.c.a.u. impediscono, il che si ammette però solo in via di ipotesi, il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, tuttavia non è escluso che l'attrice nelle ulteriori fasi del giudizio possa ottenere detto riconoscimento chiedendo in virtù della legge 11 agosto 1973 n. 533 un termine per la presentazione del ricorso alla commissione provinciale presso lo S.c.a.u. per la mancata iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli e per il mancato accreditamento dei contributi per il biennio 1967-1969.

Per le considerazioni che precedono deve dirsi che l'attrice, avendo lavorato come bracciante agricola per due anni nel quinquennio antecedente la situazione di invalidità ed avendo di conseguenza maturato il diritto per tale periodo all'iscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli ed al conseguente accreditamento da parte dello S.c.a.u. del minimo contributivo per detti due anni, viene a trovarsi nelle condizioni di legge per ottenere dall'I.n.p.s. la pensione di invalidità a decorrere dal 1° maggio 1972.

Per quanto riguarda i contributi, cioè, deve ritenersi verificato il requisito di contribuzione anche se i contributi non furono effettivamente accreditati dallo S.c.a.u. essendo sufficiente per il verificarsi della condizione suddetta ai sensi dell'art. 40 legge 153/1969 la dimostrazione che tali contributi dovevano essere accreditati dallo S.c.a.u. all'attrice in misura non inferiore al minimo di legge (104 contributi giornalieri all'anno) per il periodo 1967-1969 che cade appunto entro il quinquennio anteriore alla data di insorgenza della invalidità.

Senza dubbio il citato art. 40, che è di carattere generale e quindi concerne tutti i tipi di assicurazione di invalidità in rapporti di lavoro subordinato, si deve applicare anche al rapporto subordinato in agricoltura, come quello di specie, ricorrendo l'*eadem ratio* e non sussistendo alcun motivo contrario.

Pertanto l'I.n.p.s. va condannato a costituire la pensione di invalidità a favore di Rinaldo Adelina a decorrere dal 1° maggio 1972, oltre agli interessi dalle scadenze dei ratei di pensione dopo tale data ed oltre alle spese di causa.

Le spese di consulenza vanno poste a carico dell'I.n.p.s.

Per questi motivi, ecc.

PRETURA DI ROMA

Ordinanza 6 maggio 1974; Giud. GRIECO; Pangrazi e Silvestri c. Comitato nazionale referendum divorzio, Confederazione coltivatori diretti.

Persona fisica e diritti della personalità — Diritto all'immagine — Diritto all'identità personale — Manifesto di propaganda per il referendum abrogativo del divorzio — Violazione — Limiti — Provvedimenti d'urgenza — Contenuto (Cod.

civ., art. 10; cod. proc. civ., art. 700; legge 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96, 97).

L'affissione di un manifesto per la propaganda a favore dell'abrogazione della legge sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, a cura del Comitato nazionale per il referendum sul divorzio, contenente l'immagine dei ricorrenti, che 18 anni prima avevano prestato il consenso alla pubblicazione della loro immagine a favore della Federazione dei coltivatori diretti in occasione di un concorso per la scelta di fotografie da riprodurre sulla rivista edita da questa associazione, costituisce violazione del diritto all'immagine e all'identità personale dei ricorrenti stessi, dichiaratamente favorevoli al mantenimento dell'istituto del divorzio. (1)

Pertanto, può inibirsi, con provvedimento d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., l'ulteriore affissione e ordinarsi la pubblicazione su quotidiani di un comunicato idoneo a ristabilire la verità sommariamente accertata e non anche il sequestro e la rimozione o cancellazione dei manifesti già affissi. (2)

Il Pretore, ecc. — *Fatto.* — Sergio Pangrazi e Santina Silveti hanno chiesto al Pretore di Roma: a) di proibire al C.N.R.D. e alla « Coltivatori diretti » (Conf.) nuove affissioni del manifesto riproducente le loro immagini; b) di sequestrare tutti i manifesti già stampati e della fotografia in essi riprodotta; c) di ordinare la rimozione dei manifesti già affissi; d) di ordinare la immediata pubblicazione a mezzo degli organi di stampa o di altra diffusione, a spese e cura del C.N.R.D., dell'emanando provvedimento ai fini di ristabilire la verità dei

(1-2) Per analoga ipotesi di impiego abusivo dell'immagine altrui a scopi di propaganda elettorale nel diritto francese, v. Trib. Grande istanza Parigi 11 luglio 1973, in questo fascicolo, IV, 179, con nota di BESSONE, *Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine.*

Sulla tutela del diritto all'identità personale non constano precedenti giurisdizionali editi; in dottrina cfr. BAVETTA, *Identità* (diritto alla), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, 1970, XIX, 953-957.

Nel senso che il consenso, esplicito o implicito, dato dal soggetto interessato alla esposizione, riproduzione o pubblicazione della propria immagine esclude la proponibilità delle azioni dirette a farne cessare l'abuso cfr. Cass. 29 novembre 1973, n. 3290, *infra*, 1903.

Secondo App. Milano 19 gennaio 1971, *Foro it.*, Rep. 1971, voce *Persona fisica*, nn. 17, 18, mentre la violazione del diritto all'immagine attribuisce tra l'altro anche il diritto al risarcimento dei danni, non può disporsi la pubblicazione della sentenza che accerta la violazione.

Sui limiti di modo, scopo e forma della pubblicazione stabiliti col consenso alla pubblicazione dell'immagine, v. Trib. Milano 13 febbraio 1969, *id.*, Rep. 1969, voce *Persona propria*, n. 10, e sulla revocabilità dello stesso Pret. Roma 13 novembre 1967, *id.*, 1968, I, 287, con ampia nota di richiami.

Cass. Francia 6 gennaio 1971, *retro*, V, 29, con nota di ALPA, riguarda un altro caso di consenso alla pubblicazione su un determinato periodico, che esclude la legittimità di pubblicazione da parte di altri non autorizzati.

Per un'altra ipotesi di provvedimento d'urgenza che determina la misura idonea a evitare il pregiudizio imminente e irreparabile, nell'ordine di pubblicazione di un « comunicato » tendente a ristabilire la verità sommariamente accertata: Pret. Roma 4 aprile 1973, *Foro it.*, 1973, I, 1982, con nota di richiami su tale punto e su quello diverso dell'ammissibilità della pubblicazione dell'ordinanza ex art. 700.

L'impossibilità di disporre sequestri di stampati, anche se costituenti violazioni del diritto all'immagine, deriva da quanto affermato nella nota sentenza interpretativa di rigetto Corte cost. n. 122 del 1970, *id.*, 1970, I, 2294.

Il sequestro è invece ritenuto ammissibile per quanto riguarda le fotografie in possesso dell'impresa giornalistica, nel caso che essa sia mezzo idoneo a consumare una violazione del diritto all'immagine da Corte cost. 12 aprile 1973, n. 38, *id.*, 1973, I, 1707, con nota di richiami, cui *adde*, in nota alla stessa sentenza, G. PUGLIESE, in *Giur. costit.*, 1973, 355.

Sul diritto all'immagine v., per tutti, BAVETTA, *Immagine* (diritto alla), voce dell'*Enciclopedia del diritto*, XX, 144-155.

fatti e di affermare la volontà degli istanti al mantenimento della legge sul divorzio.

I ricorrenti assumono che il C.N.R.D. ha stampato e affisso nelle piazze e strade d'Italia un manifesto a colori di cm. 100 x 70 con la loro immagine e con la dicitura: « per difendere la famiglia i coltivatori il 12 maggio voteranno SI contro il divorzio »; di non aver autorizzato la riproduzione della loro immagine; di non essere marito e moglie, come, invece, si deduce dal manifesto; di non essere mai stati coltivatori diretti; di essere favorevoli al mantenimento della legge sul divorzio.

Il Pangrazi ha, inoltre, dichiarato di vivere una situazione familiare di crisi, notoria nel suo ambiente.

I ricorrenti affermano, inoltre, di aver « posato » insieme circa diciotto anni fa per la copertina di una pubblicazione illustrata dei « Coltivatori diretti » e di non aver consentito un uso diverso della loro immagine.

Disposta la comparizione delle parti, si è costituito il solo C.N.R.D. chiedendo il rigetto delle istanze formulate nei suoi confronti nel presupposto che il consenso prestato a suo tempo dai titolari del diritto (ammesso che il manifesto riproduca proprio la loro immagine) legittima l'uso della loro foto mentre è preciso onere dei ricorrenti dimostrare gli eventuali limiti del consenso prestato.

Costoro hanno personalmente ribadito, in udienza, le doglianze e le affermazioni espresse nell'atto introduttivo.

Motivi della decisione. — Il ricorso è fondato. La personale partecipazione dei ricorrenti all'udienza ha consentito di constatare, oltre ogni ragionevole dubbio, che quella riprodotta nel manifesto è l'immagine dei ricorrenti.

La utilizzazione di tale immagine nel manifesto del C.N.R.D. è illegittima per due ordini concorrenti di motivi: a) per violazione del diritto all'immagine; b) per violazione del diritto alla identità personale.

In relazione al primo profilo deve considerarsi, in via generale, che l'immagine altrui non può essere esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è consentita dalla legge (art. 10 cod. civ.) e cioè quando la riproduzione dell'immagine sia giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico (art. 96 e 97 legge sul diritto d'autore).

Chi utilizza l'immagine altrui deve fornire la prova del suo diritto e cioè della ricorrenza di una delle condizioni sopra enunciate.

Il C.N.R.D. ha dedotto che sussisteva il consenso dei « ritrattati » ma non ha fornito alcuna prova al riguardo. Unico elemento emerso sul punto, quello su cui il resistente ha fondato la sua difesa, è la dichiarazione di Sergio Pangrazi e Santina Silveti di aver consentito, diciotto anni fa, ad essere fotografati in occasione di un concorso indetto dalla « Coltivatori diretti » per un'immagine da riprodurre sulla copertina della rivista edita da quella associazione (nell'occasione quella immagine non fu prescelta e, quindi, non fu pubblicata).

Da tale elemento non può in alcun modo dedursi la esistenza del consenso alla utilizzazione effettuata dal C.N.R.D. In primo luogo, infatti, il consenso alla riproduzione della propria immagine non comporta che « la persona debba eternamente sopportare la pubblicità della propria immagine: se il limite del consenso non risulta esplicitamente esso può ricavarsi con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento dello stesso consenso ». Nella specie, è ben chiaro che l'autorizzazione doveva ritenersi temporalmente limitata alla occasione del concorso suddetto.

In secondo luogo, il consenso era da ritenersi strettamente limitato alla finalità per cui venne dato: e cioè ancora per il concorso.

In terzo luogo, l'efficacia del consenso è soggettivamente circoscritta nel senso che di esso può valersi, salvo ipotesi particolari, solo colui al quale il consenso è stato prestato.

Nel caso in esame il C.N.R.D. non ha neppure dedotto di essere stato autorizzato direttamente dai ricorrenti.

In relazione al secondo, più delicato, profilo va osservato che l'ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e, soprattutto, a non sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la propria personalità individuale.

Nel caso in esame, i ricorrenti legittimamente pretendono di essere tutelati contro l'uso della loro immagine idonea a fare attribuire loro una posizione sociale, una posizione ideologica ed uno stato personale non corrispondenti al vero. Ed infatti, essi non sono agricoltori, mentre così appaiono nel manifesto; non sono coniugi, mentre così appare nel manifesto e, soprattutto, essi si dichiarano convinti fautori dell'istituto per il divorzio mentre nel manifesto essi sono fatti apparire quali esponenti abrogazionisti. Specialmente tale ultimo profilo rende particolarmente grave la violazione posta in essere dal Comitato nazionale referendum divorzio in quanto il travisamento attiene alle sfere al tempo stesso più elevate e più intime della personalità e, quindi, alle convinzioni politiche, etiche e sociali dell'individuo. Ne consegue un comprensibile sentimento di menomazione della propria reputazione, intesa quest'ultima, così come deve essere, quale proiezione che ciascuno intende dare all'esterno della propria personalità.

Tale aspetto, che rende evidente l'irreparabilità del pregiudizio paventato, induce il giudicante ad accogliere la richiesta di pubblicazione, a mezzo degli organi di stampa, di un enunciato idoneo a ristabilire la verità secondo i modi di cui al dispositivo: non osta ad un simile provvedimento la circostanza che la pubblicazione sia prevista dalla legge solo per le sentenze e solo come mezzo di risarcimento del danno. Nessun divieto vi è, infatti, nella normativa vigente ad utilizzare tale pubblicazione anche in sede cautelare e, anzi, essa costituisce il più delle volte l'unico mezzo per impedire l'ulteriore estendersi o aggravarsi del pregiudizio al diritto nel tempo occorrente per far valere quest'ultimo in via ordinaria. Non possono, invece per effetto dell'art. 21 Costituzione, disporsi il sequestro, la rimozione o la cancellazione del manifesto mentre possono essere vietate ulteriori affissioni dello stesso.

È opportuno chiarire che la esecuzione del presente provvedimento non richiede il precetto e non segue le norme di cui agli art. 474 e segg. cod. proc. civile (Cass. 6 dicembre 1973).

Per questi motivi, a) inibisce ulteriori affissioni del manifesto di cui in narrativa; b) ordina l'immediata pubblicazione, a cura dei ricorrenti ed a spese del Comitato nazionale referendum divorzio, per una solta volta su due colonne e per un'altezza di 15 cm. circa, sui giornali « Il Messaggero », « Il Tempo », « Paese Sera », edizioni cittadine e provinciale, del seguente enunciato:

« Il Pretore di Roma, pronunciando in via cautelare sul ricorso proposto da Sergio Pangrazi e Santina Silveti nei confronti del Comitato nazionale referendum divorzio, ha accertato, in via sommaria, che il manifesto propagandistico fatto affiggere dal comitato e riproducente la fotografia dei ricorrenti costituisce uso illecito e lesivo della loro immagine e della loro personalità poiché essi non hanno dato il loro consenso a tale uso e sono dichiaratamente contrari alla soppressione dell'istituto del divorzio propagandata, invece, dal manifesto suddetto »; c) fissa il termine di sessanta giorni per l'inizio del procedimento di merito; d) dichiara il provvedimento immediatamente esecutivo senza onere di preventiva notifica e di precetto.

PRETURA DI GENOVA

Sentenza 30 aprile 1974; Giud. M. R. D'ANGELO; Lupo c. Agenzia marittima italo-scandinava.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Rapporti di lavoro della gente di mare — Controversie di lavoro eccedente le lire 100.000 — Competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (Cod. proc. civ., art. 409 sub art. 1 legge 533/1973; cod. nav., art. 1, 603).

A seguito della entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, le controversie di lavoro della gente di mare di valore eccedente le lire centomila rientrano nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro. (1)

Il Pretore, ecc. — *Motivi della decisione.* — In via preliminare deve affermarsi la competenza del pretore a conoscere delle controversie relative ai rapporti di lavoro della gente di mare ed affini, in forza del sistema introdotto dalla legge 11 agosto 1973 n. 533.

La convenuta sostiene la sopravvivenza della competenza in materia del tribunale, in base all'art. 603 cod. nav., ritenuto tuttora vigente; in particolare essa fa riferimento alla specialità della disciplina contenuta nel codice della navigazione e, insieme dell'autonomia del diritto della navigazione sancita dall'art. 1 dello stesso codice, norma che farebbe di tale diritto un sistema chiuso, in modo da escludere il ricorso immediato al diritto comune. Siffatta autonomia sarebbe rafforzata in materia processuale dall'art. 588 cod. nav., che prevede il ricorso al codice di procedura civile soltanto in difetto di norme espresse dal codice della navigazione. Su queste premesse la convenuta nega che l'art. 603 cod. nav., norma di diritto speciale, possa essere stata implicitamente abrogata dalla legge n. 533 del 1973, con la conseguenza che tuttora le procedure relative alle controversie elencate in detta norma appartengano entro il limite di valore delle lire 100.000 alla competenza del comandante di porto ed oltre tale limite alla competenza del tribunale e sono regolate nel rito dalle norme del codice della navigazione, integrate, a norma dell'art. 588 cod. nav., dalle norme del codice di procedura civile nel loro testo originario.

La tesi della convenuta è infondata nella parte riguardante la competenza del tribunale.

In primo luogo occorre chiarire che il concetto di « autonomia » di un diritto non designa un sistema che sia sufficiente a se stesso, che possa stare a sé e quindi vada tenuto distinto dall'ordinamento giuridico generale. « Autonomia » significa, invece, imporre il ricorso al diritto comune soltanto in via sussidiaria e dopo che sia riuscita vana l'estensione analogica delle norme di diritto speciale. Le lacune normative, perciò, debbono essere colmate mediante il ricorso analogico a quei principi peculiari, formativi della struttura degli istituti similari ricompresi nell'ambito del diritto speciale, prima di ricorrere ai principi generali ritraibili dagli istituti di diritto comune, o, addirittura, ai principi generali dell'ordinamento giuridico comune. Si deve far ricorso agli istituti del diritto « comune » per reperirvi la disciplina di un istituto, che, pur rientrando nel corpo codificato del diritto della navigazione, appartengono per materia al diritto civile, amministrativo o processuale. Naturalmente, in settori diversi dalla materia del fenomeno navigatorio in senso stretto, il diritto comune costituisce una fonte primaria e non sussidiaria.

In particolare, l'art. 588 cod. nav. (di cui il successivo art. 609 costituisce una ripetizione) dispone un ampio rinvio, per tutte le cause marittime, tra le quali anche le controversie di lavoro, alle disposizioni del codice di procedura civile. Ed infatti sino ad oggi i procedimenti di cui all'art. 603 cod. nav. di competenza del tribunale sono stati sempre trattati secondo le norme contenute nel codice di procedura civile e riguardanti i processi di lavoro, di modo che il rito applicato alle controversie di lavoro marittimo di competenza del tribunale

(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali editi.